ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

Art. 16 (Accordo)

Entrata in vigore

1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo la data in cui i governi divenuti parti dell'Accordo, conformemente all'articolo 15, ivi compresi i governi che gestiscono le navi conformemente alle indicazioni dell'allegato I sono, secondo l'indice indicato al paragrafo 1, capoverso e), dell'allegato III, sufficientemente numerosi per assicurare un ammontare totale di contributi pari almeno all'80 per cento dell'ammontare delle spese concernenti le stazioni, che sono indicate al paragrafo 5, capoverso b) dell'allegato III. I governi che hanno permesso l'entrata in vigore dell'Accordo conformemente al presente paragrafo sono vincolati dalle disposizioni contenute nell'Accordo e nei suoi allegati a partire dal 1 luglio 1975.

2) Per quanto riguarda i governi che divengono parti del presente Accordo dopo che le condizioni prescritte dal paragrafo 1) del presente articolo sono state soddisfatte, detto Accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo la data del deposito del loro strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 964
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-16-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it